Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **Roma - Lunedì, 18 giugno 1934 - Anno XII** **Numero 142**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 giugno 1934, n. **900**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, contenente modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, contenente modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 7 giugno 1934, n. **901**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 marzo 1934, n. 555, concernente la iscrizione nei libri fondiari dei beni immobili pervenuti al demanio dello Stato, ramo ferrovie, nei territori annessi al Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 marzo 1934 n. 555, concernente la iscrizione nei libri fondiari dei beni immobili pervenuti al demanio dello Stato, ramo ferrovie, nei territori annessi al Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 7 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 14 maggio 1934, n. **902**.

Rettifica del confine fra i comuni di Borghetto Borbera e Stazzano (Alessandria).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 28 marzo 1929, n. 807, col quale la località Albarasca fu staccata dal comune di Borghetto Borbera ed aggregata a quello di Stazzano;
Veduti il progetto per la rettifica della delimitazione territoriale fra i Comuni anzidetti, predisposto dal geometra Prospero Colombo e vistato in data 7 agosto 1933 dal Genio civile di Alessandria, nonchè le deliberazioni 11 novembre 1931 del podestà di Stazzano, 14 maggio 1932 del podestà di Borghetto Borbera e 7 gennaio 1933 del Rettorato della provincia di Alessandria;
Udito, in udienza del 24 aprile 1934, il Consiglio di Stato - Sezione prima - il cui parere si intende nel presente decreto riportato;
Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla pianta planimetrica richiamata nell'art. 1 del R. decreto 28 marzo 1929, n. 807, è sostituita la pianta planimetrica vistata dall'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Alessandria in data 7 agosto 1933, la quale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 348, foglio 57. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 maggio 1934, n. **903**.

Sospensione dal diritto di fregiarsi delle insegne cavalleresche e di far uso dei titoli relativi a causa di mandato di cattura a carico del decorato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

GENERALE GRAN MASTRO

DELL'ORDINE DEI S.S. MAURIZIO E LAZZARO

Visto il Regio Magistrale decreto 20 febbraio 1868, con il quale vennero stabilite le norme per il conferimento delle onorificenze dell'Ordine dei S.S. Maurizio e Lazzaro, e l'altro, di pari data, con il quale fu istituito l'Ordine della Corona d'Italia;

Visto il Regio Magistrale decreto 24 gennaio 1869, n. 4851, contenente le norme per la revoca delle decorazioni degli Ordini dei S.S. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia;

Visti i Nostri Regi Magistrali decreti 29 novembre 1928, n. 2918, e 28 gennaio 1929, n. 181, concernenti l'istituzione ed il funzionamento della Commissione per l'esame ed il parere sulla revoca delle onorificenze predette;

Ravvisata l'opportunità di stabilire la sospensione dal diritto di fregiarsi delle insegne cavalleresche dei su indicati Ordini e di far uso dei titoli relativi durante eventuali procedimenti penali a carico dei decorati in dipendenza dei quali può essere disposta la revoca delle decorazioni degli Ordini in parola;

Di Nostro Moto Proprio, sentiti il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ed il Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero dell'Ordine dei S.S. Maurizio e Lazzaro, ed in virtù della Regia Nostra prerogativa ed Autorità magistrale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'emissione del mandato di cattura a carico di un decorato cagiona senz'altro la sospensione dal diritto di fregiarsi delle insegne cavalleresche e di far uso dei titoli relativi.

In caso di violazione, il decorato può incorrere nella perdita delle decorazioni, previo parere della Commissione istituita col R. decreto 28 gennaio 1929, n. 181.

Art. 2.

Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che escluda l'esistenza del fatto imputato, o, pur ammettendo il fatto, escluda che il decorato vi abbia preso parte, la sospensione s'intende revocata di diritto a tutti gli effetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 348, foglio 58. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 febbraio 1934, n. **904**.

Dichiarazione formale dei fini di sei Confraternite della provincia di Rieti.

N. 904. R. decreto 5 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini delle seguenti Confraternite della provincia di Rieti:

1. Confraternita di S. Giovanni Battista;
2. Confraternita del SS. Sacramento;
3. Confraternita delle Anime Sante;
4. Confraternite del SS. Sacramento e Rosario, tutte in Forano Sabino;
5. Confraternita di Maria Maria SS. di Capodacqua, in Cittareale.
6. Confraternita degli Artisti in Leonessa.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 19 febbraio 1934, n. **905**.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Barbara, S. Teodoro e SS. Crocifisso, in Palermo.

N. 905. R. decreto 19 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Barbara, S. Teodoro e SS. Crocifisso, con sede in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1934 - Anno XII

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1934.

Variazioni alla circoscrizione territoriale del Compartimento marittimo di Ancona.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto in data 2 maggio 1932, n. 550, registrato alla Corte dei conti il 27 successivo, al registro n. 320, Marina mercantile, foglio n. 101, col quale veniva variata la circoscrizione territoriale del Compartimento marittimo di Ancona per le mutate esigenze dei traffici via mare e per i cambiamenti verificatisi nelle condizioni locali della Delegazione di spiaggia di Pescara;

Visto l'art. 2 del Regio decreto sopracitato;

Decreta:

Le variazioni alla circoscrizione territoriale del Compartimento marittimo di Ancona, apportate col suddetto Regio decreto, avranno applicazione dal 16 agosto 1934.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 maggio 1934 - Anno XII

Il Ministro: PUPPINI.

(6834)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1934.

Facilitazioni ferroviarie per i viaggi alle stazioni balneari di Palombina e Falconara da Ancona C. e Ancona M.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) di cui la relazione n. C. 311/2706/23 in data 26 maggio 1934-XII;

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Riconosciuta l'opportunità di accordare — durante la prossima stagione estiva — speciali facilitazioni per i viaggi alle stazioni balneari di Palombina e di Falconara da Ancona C. ed Ancona M.;

Udito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Per i viaggi di andata e ritorno che verranno effettuati dalle stazioni di Ancona C. ed Ancona M. per Palombina e per Falconara, e da Falconara e Palombina per Ancona C. ed Ancona M. nel periodo 1° luglio-30 settembre c. a., la Dire-

zione generale delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad istituire biglietti speciali di 3ª classe a prezzo specialmente ridotto, senza però discendere al disotto dei prezzi della Azienda tramviaria di Ancona, per lo stesso percorso.

Art. 2.

Con apposito provvedimento amministrativo verranno stabilite le norme per l'applicazione delle facilitazioni contemplate nel presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 maggio 1934 - Anno XII

Il Ministro: PUPPINI.

(6832)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1934.

Autorizzazione alla Società anonima « Credito Fondiario Sardo » ad istituire una filiale in Oristano (Cagliari) per conto della propria Sezione di credito ordinario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;

Visto lo statuto del Credito Fondiario Sardo, modificato col R. decreto 6 luglio 1933, n. 990;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Società anonima « Credito Fondiario Sardo », con sede in Roma, è autorizzata ad aprire una filiale in Oristano (Cagliari) per conto della propria Sezione di credito ordinario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 giugno 1934 - Anno XII

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Il Ministro per l'agricoltura e foreste:
ACERBO.

(6841)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1934.

Determinazione dei segni caratteristici dei certificati di credito, all'ordine e nominativi, da rilasciare a norma dell'art. 4 del R. decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60, riguardante la emissione di un prestito redimibile 3,50 per cento per sostituire le rendite del debito consolidato 5 per cento e del Littorio 5 per cento;

Visto il decreto del Capo del Governo 3 febbraio 1934, recante norme per il rimborso delle rendite di consolidato 5 per cento agli aventi diritto che non hanno accettato il cambio nel prestito redimibile 3,50 per cento;

Visto l'art. 12 del R. decreto 5 marzo 1934, n. 292, recante norme per l'applicazione del citato R. decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60;

Determina:

Art. 1.

I certificati di credito all'ordine di cui all'art. 5 del R. decreto 5 marzo 1934, n. 292, sono stampati su carta filigranata di colore a doppio effetto, bianca nel recto e celestina nel rovescio.

Ciascun certificato consta del corpo del titolo, che ha annessa, sul lato destro, una serie di sei cedole per il pagamento degli interessi semestrali delle scadenze 1° luglio 1934-XII e successive, fino e compresa quella 1° gennaio 1937-XV.

La filigrana è formata da una cornice rettangolare scura, in corrispondenza ai margini del corpo del titolo, con motivi ondulati in chiaro, interrotta: agli angoli, da quattro scudetti con la Croce di Savoia; al centro dei due lati maggiori da due Fasci Littorî; e al centro del lato inferiore da una figura simbolica contornata da foglie di alloro in chiaro scuro.

Ciascuna cedola reca in filigrana, nel centro, il numero d'ordine, e, nel lato destro, due figure simboliche sovrapposte.

Sul lato sinistro del corpo del titolo è stampata la lista di separazione dalla rispettiva matrice, recante la leggenda, in carattere corsivo maiuscolo, « Debito Pubblico del Regno d'Italia », impressa su di un fondo formato con le leggende, a carattere minutissimo, e ripetute innumerevoli volte « Debito Pubblico del Regno d'Italia - Prestito Nazionale consolidato ».

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso in una cornice lineare con motivo ondulato, ed ha un fondo a motivi simmetrici, interrotto, nel centro, da un disegno a forma di losanga recante un Fascio Littorio contornato da un intreccio di foglie e grano, e, nella parte inferiore, da un rettangolo con fondo a millerighe ondulate, sul quale sono impressi: a sinistra un bollo a secco con lo Stemma dello Stato e la dizione a rilievo « Regno d'Italia », e a destra il bollo demaniale.

Sulla parte superiore del titolo è stampato un fregio costituito da un intreccio di rami e foglie stilizzate ed avente nel mezzo lo Stemma d'Italia e ai lati due nastri con le leggende « Aes publicum - Civium copia ». Seguono, la dizione « Debito Pubblico del Regno d'Italia », il richiamo ai decreti di creazione, e la dizione « Certificato di credito all'ordine 5 % ».

Il prospetto del titolo comprende, inoltre, gli spazi per le indicazioni del numero d'iscrizione, dell'ammontare dell'interesse annuo e semestrale e del capitale nominale, e altre leggende relative alla intestazione, al saggio dell'interesse, al pagamento delle rate semestrali, alla data di rimborso del capitale e alle norme di trasferibilità del titolo. Segue la data di emissione, sotto la quale sono impresse, a fac-simile, le firme del direttore generale « Ciarrocca », del capo di divisione « Sinibaldi » e del rappresentante della Corte dei conti « Iannarone ».

Il prospetto di ciascuna cedola è formato da una cornice rettangolare a motivi di greca racchiudente un'altra cornice a linee ondulate; sugli angoli inferiore sinistro e superiore destro è stampato il numero ordinale della cedola. Nella parte sinistra è impressa una testa di Perseo; la parte centrale, limitata da due Fasci Littorî, reca leggende analoghe alle principali riportate sul titolo, e gli spazi per le indicazioni del numero d'iscrizione e dell'importo della cedola;

nella parte destra, in basso, è impresso un bollo a secco riproducente lo Stemma dello Stato, e con la dizione, a rilievo « Regno d'Italia ».

I fondi del prospetto del titolo e delle cedole sono stampati in colore ocra di diverse tonalità; sono invece stampate in nero le leggende, le cornici, gli ornati e la figura di Perseo sulle cedole.

L'importo del capitale nominale in cifre sul titolo, e della rata semestrale d'interessi sulla cedola, è impresso in colore rosso a rilievo.

Nel rovescio, in corrispondenza al corpo del titolo, è stampata una cornice in colore grigio lavagna, e sono riportate a stampa alcune indicazioni riferentisi alle eventuali girate.

Art. 2.

I certificati di credito nominativi, di cui all'art. 10 del R. decreto 5 marzo 1934, n. 292, sono stampati su carta filigranata bianca.

Ciascun certificato consta del corpo del titolo, che ha annessa, sul lato destro, una serie di sei tagliandi per il pagamento degli interessi semestrali delle scadenze 1° luglio 1934-XII, e successive, fino e compresa quella 1° gennaio 1937-XV. La filigrana è formata da motivi simmetrici ondulati a chiaro scuro, formanti, per tutta l'estensione del foglio, compresi i tagliandi, spazi alternati, dei quali i maggiori racchiudono un Fascio Littorio e i minori la lettera *A* sovrapposta all'annuale fascista XII.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso in una cornice lineare contornata da un motivo ornamentale; esso è coperto da un fondo a linee ondulate orizzontali interrotte al centro da un Fascio Littorio recante a sinistra l'annuale fascista XII, al quale è sovrapposta la lettera *A*.

Il titolo presenta, nel prospetto, sulla parte superiore, la leggenda a grandi caratteri « Debito Pubblico del Regno d'Italia », alla quale seguono il richiamo ai decreti di creazione, e la dizione « Certificato di credito nominativo 5 % ». Esso comprende, inoltre, gli spazi per la indicazione del numero d'iscrizione, dell'ammontare dell'interesse annuo e semestrale e del capitale nominale; e altre leggende relative alla intestazione, al saggio dell'interesse, al pagamento delle rate semestrali e alla data di rimborso del capitale. Segue la data di emissione, sotto la quale sono impresse, a fac-simile, le stesse firme apposte sui certificati di credito all'ordine di cui al precedente art. 1.

Nell'angolo inferiore sinistro è impresso un bollo a secco recante lo Stemma dello Stato e la dizione a rilievo « Regno d'Italia », e nell'angolo inferiore destro è impresso il bollo demaniale.

Il prospetto di ciascuna cedola è racchiuso entro una cornice rettangolare a motivi di greca ed ha il fondo uniforme a linee ondulate orizzontali; sugli angoli inferiori destro e sinistro sono impressi, rispettivamente, il numero ordinale della cedola e il bollo a secco che ha, in rilievo, lo Stemma dello Stato e la leggenda « Regno d'Italia ». La cedola porta inoltre stampate le leggende principali corrispondenti a quelle riportate sul titolo e presenta gli spazi per le indicazioni del numero d'iscrizione e della rata semestrale d'interessi e per la quietanza.

Nel prospetto del titolo e delle cedole le cornici sono stampate in colore verde scuro, e il fondo in verde chiaro. Le leggende sono stampate in colore nero.

Nel rovescio, in corrispondenza del titolo e delle cedole, sono stampate altrettante cornici in colore verde scuro.

La indicazione in cifre del capitale nominale sul titolo è impressa in colore rosso in rilievo.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione da parte della Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(6840)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 131.

Media dei cambi e delle rendite

del 15 giugno 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.634
Inghilterra (Sterlina)	58.90
Francia (Franco)	76.85
Svizzera (Franco)	377.90
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	2.80
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.722
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.675
Cecoslovacchia (Corona)	48.60
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.63
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.45
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.94
Olanda (Fiorino)	7.90
Polonia (Zloty)	220.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.23
Svezia (Corona)	3.035
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	85.175
Id. 3,50 % (1902)	83.90
Id. 3 % lordo	62.20
Prestito Redimibile 3,50 %	84.10
Buoni novennali. Scadenza 1934	101.60
Id. id. id. 1940	105.95
Id. id. id. 1941	106.65
Id. id id 1943	101.05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	92.125

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

SERVIZIO DELLE ASSICURAZIONI

(2a *pubblicazione*).

Svincolo totale delle riserve matematiche costituite dalla Società di assicurazioni « Italia ».

La Società di assicurazioni sulla vita « Italia », con sede in Genova, piazza Scuole Pie n. 10, che ha ceduto l'intero portafoglio vita allo « Istituto nazionale delle assicurazioni », con sede in Roma, ha dichiarato che non ha alcun sinistro da liquidare.

In considerazione di detta cessione la predetta Società ha chiesto lo svincolo delle riserve matematiche costituite a garanzia degli assicurati sulla vita.

S'invita chiunque abbia interesse ad opporsi a detto svincolo a far pervenire — in debita forma legale — il relativo ricorso al Ministero delle corporazioni (Servizio delle assicurazioni), non oltre il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia — pure in forma legale — alla Società interessata.

(6690)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di agenzie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 11 giugno corrente è stato attivato il servizio telegrafico nella Agenzia postale di Napoli Idroscalo civile, provincia di Napoli.

(6837)

Si comunica che il giorno 17 aprile corrente anno è stato attivato il servizio telegrafico nella Agenzia postale di Roma - Hotel di Milano, provincia di Roma.

(6838)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a quattro posti di capo tecnico nel ruolo di gruppo B della Regia Zecca.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto 25 giugno 1931, n. 943, che approva il nuovo ruolo per il personale della Regia Zecca e della Scuola dell'arte della medaglia;
Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48;
Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;
Visto il R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1691;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1700;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame e per titoli a quattro posti di capo tecnico nel ruolo del gruppo *B* della Regia Zecca, al quale non sono ammesse a partecipare le donne.

Art 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

Diploma di licenza di Sezione industriale di un Regio istituto tecnico del Regno. Sono anche validi il diploma di licenza delle Sezioni per meccanici, elettricisti o meccanici elettricisti di un Regio istituto industriale, ordinato secondo il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2523, e il diploma di perito industriale capotecnico meccanico elettricista di un Regio istituto tecnico industriale, ordinato secondo la legge 15 giugno 1931, n. 889.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico.

Art. 3.

1° L'esame consterà di una prova scritta di cultura generale e tecnica, di una grafica di disegno tecnico e di un esperimento pratico che avranno luogo rispettivamente nei giorni 3, 5 e 7 settembre 1934-XII in Roma presso la Regia Zecca;

2° di una prova orale da sostenersi in giorno che verrà a suo tempo comunicato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 5 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate al Ministero delle finanze - Direzione generale del Tesoro - entro il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 5.

A corredo delle domande, con l'indicazione del nome e cognome, della paternità e della residenza del candidato, dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Per i laureati il limite massimo di età è di 32 anni.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 il limite massimo di età è elevato di 5 anni, e per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valor militare tale limite è protratto fino al 43° anno di età.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, sarà valutata, in aggiunta ai limiti massimi d'età suindicati, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per coloro che, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, prestino effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni alla data del presente bando di concorso;

2° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo da L. 3 dal podestà del Comune di origine.

Agli effetti del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 10;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, in carta da bollo da L. 3 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno;

5° certificato comprovante l'iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento, nonchè la data della iscrizione. Dal certificato stesso, rilasciato dal segretario federale su carta da bollo da L. 3, dovrà risultare, ove ricorra il caso, che l'aspirante è iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 e che il ferito fascista è stato iscritto ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma. A corredo del certificato predetto il ferito fascista dovrà produrre il brevetto di ferito;

6° certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego pel quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti od invalidi di guerra devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del *Giornale Militare* del 1922.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, devono dimostrare la loro qualità me-

dianto certificato, su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune, in cui essi hanno il domicilio o l'abituale residenza;

8° diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicato nel precedente art. 2;

9° stato di famiglia su carta da bollo da L. 3 rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto dai candidati coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

10° fotografia del candidato con la sua firma, autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

I candidati in servizio straordinario, aventi titoli a partecipare al concorso, debbono esibire inoltre un certificato da rilasciarsi dal capo dell'Ufficio, presso il quale prestano servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data d'inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

Art. 6.

I candidati che già appartengono alle Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 7, 8, 9 e 10, insieme a copia dello stato di servizio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 4 e 6, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 3, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 6 dell'articolo precedente dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme non è richiesta per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

Art. 7.

Non sono ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda ed i documenti oltre il termine prescritto o li invieranno non completi o irregolari. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

L'ammissione al concorso può inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 4 del R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1691.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le disposizioni contenute nel cap. VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle dell'art. 13 del citato R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritta, grafica e di esperimento pratico e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di 6 decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritta, grafica, ed esperimento pratico e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, e degli articoli 6 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e relative estensioni, e dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli invalidi di guerra o degli ex combattenti, degli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed ai feriti, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, nonchè le disposizioni di cui alla legge 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, a favore degli orfani di guerra e di caduti per la causa nazionale.

Art 10.

La graduatoria dei vincitori al concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati capitecnici in prova e conseguiranno la nomina a capitecnici, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Art. 12.

A coloro che conseguono la nomina a capo tecnico in prova compete soltanto il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza nonchè un assegno mensile di L. 700 al lordo della ritenuta del 12% di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e della riduzione di cui al R. decreto 14 aprile 1934, n. 561, e l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

L'assegno mensile è ridotto alla metà per coloro che hanno il domicilio in Roma.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 maggio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

Programma per gli esami di concorso al posto di capo tecnico della Regia Zecca.

1. — *Prova scritta di cultura generale e tecnica.*

Consisterà in un esercizio di algebra, geometria o trigonometria risolvente un problema relativo alle materie di cui al successivo programma per le prove orali. (Sarà consentito l'uso delle sole tavole logaritmiche e trigonometriche).

2. — *Prova grafica di disegno tecnico.*

Esecuzione, da campione, di schizzi rappresentanti un organo di macchina, nelle sue viste e sezioni, da compilarsi con la chiarezza e con tutti gli elementi necessari a permetterne una sicura interpretazione da parte di chi potrebbe essere chiamato a riprodurlo. (Il candidato potrà disporre di una riga lunga, di due squadrette, della scatola dei compassi, di un compasso ballerino, di un calibro a nonio, di un doppio decimetro).

La durata, tanto della prova scritta, quanto di quella grafica, è fissata in ore 8.

3. — *Esperimento pratico di lavoro.*

Consisterà, nella esecuzione di uno dei lavori proposti per le esercitazioni degli allievi dei Regi istituti industriali nei programmi vigenti. Il candidato dovrà indicare in precedenza se intende eseguire l'esperimento sulle macchine utensili, oppure come aggiustatore o come fonditore. (Durata massima della prova ore 8).

4. — *Prova orale.*

(*N.B.* — Le materie indicate nel programma dovranno essere trattate conformemente allo svolgimento che di esse viene fatto nei corsi dei Regi istituti industriali).

1. *Matematica.*

Le operazioni aritmetiche, tutte, con numeri interi, frazionari e decimali.

Calcolo letterale ed algebrico. Risoluzione di equazioni di 1° e 2° grado. Risoluzione di sistemi di equazione di 1° grado.

Elementi di geometria piana e solida. Principali proprietà e calcolo delle aree o dei volumi dei triangoli, dei poligoni, del cerchio e dei solidi più comuni.

Funzioni trigonometriche e risoluzione trigonometrica dei triangoli.

Elementi di geometria descrittiva, con nozioni sulle proiezioni ortogonali, sulla prospettiva parallela e sui piani quotati.

2. *Meccanica.*

Rappresentazione delle forze e composizione e scomposizione di esse nel piano.

Momenti statici. Coppie. Centro di gravità. Macchine semplici ed applicazioni relative. Bilancie e metodi di pesata. Bilancieri a frizione.

Moto uniforme, uniformemente vario e rotatorio. (Elementi essenziali e loro caratteristiche).

Leggi fondamentali della dinamica. Concetti della massa, del momento d'inerzia e della forza viva. Generalità intorno alle macchine ed alle forze agenti su di esse.

Sollecitazioni semplici e formule relative, con applicazione di esse, casi elementari di calcolo della resistenza dei materiali.

Nozioni sulle resistenze passive, con particolare riferimento all'attrito ed alla resistenza del mezzo. Coefficienti di attrito.

Generalità e teoremi fondamentali sulla trasmissione del moto.

Caratteristiche delle ruote dentate e delle ruote a frizione.

Vari sistemi di trasmissione e caratteristiche relative.

Meccanica applicata ai meccanismi semplici. Equazione del lavoro.

Rendimento. Freni. Volani e regolatori.

Apparecchi di sollevamento.

Descrizione dei motori Diesel a due e a quattro tempi. Norme di condotta, manutenzione e difetti di funzionamento.

Prove e collaudo di macchine motrici ed operatrici. Freni dinamometrici.

Fondamenti sperimentali e principali leggi della meccanica dei fluidi.

Norme per la prevenzione degli infortuni.

3. *Termologia e termotecnica.*

Generalità sul calore e leggi fondamentali della termologia. La combustione, con particolare riferimento ai forni ed al riscaldamento industriale.

Pirometri.

Generalità sugli impianti di riscaldamento ad acqua calda.

Proprietà ed impiego dei principali combustibili solidi, liquidi e gassosi.

4. *Elettrotecnica.*

Fondamenti sperimentali di magnetismo e di elettrostatica.

Fondamenti sperimentali di elettrodinamica. Corrente elettrica. Forza elettro-motrice. Unità di corrente. Resistenza elettrica. Legge di Ohms. Unità di resistenza. Principî di Kirchhoff. Circuiti derivati. Raggruppamento delle resistenze. Fenomeni calorifici, luminosi ed elettrolitici delle correnti. Leggi relative. Pile. Accumulatori.

Fondamenti sperimentali di elettro magnetismo. Principio della equivalenza. Campi magnetici prodotti dalla corrente elettrica.

Solenoidi. Energia di un circuito elettrico contenuto in un campo magnetico. Forze esercitate dai campi magnetici sui conduttori percorsi da corrente.

Induzione elettromagnetica. Espressione della forza elettromotrice indotta. Legge di Lenz. Fenomeni di mutua ed auto induzione. Concetti fondamentali intorno alle misure delle correnti elettriche. Unità del sistema assoluto C.G.S. e del sistema pratico. Misura delle correnti (amperometri industriali e loro verifiche).

Misura delle differenze di potenziale (voltametri industriali e loro verifica). Misura delle resistenze (ohmetri). Misura della potenza elettrica (Wattometri e contatori). Fasometri.

Generalità sulle correnti alternate. Valore medio e valore efficace. Correnti alternate nei circuiti contenenti resistenza, induttanza e capacità, potenza elettrica nei circuiti percorsi da correnti alternate. Fattore di potenza. Fenomeno di risonanza. Impiego pratico dei condensatori nei circuiti a corrente alternata.

Macchine dinamo-elettriche per corrente continua. Loro parti essenziali. Commutazione e fenomeni di reazione. Diversi modi di eccitazione e di regolazione.

Alternatori. Loro parti essenziali. Diversi tipi di alternatori.

Reazione di armatura. Alternatori trifasi con collegamento a stella od a triangolo.

Motori. Principio della riversibilità delle macchine dinamo-elettriche. Motori elettrici a corrente continua variamente eccitati. Loro proprietà e regolazione. Motori a corrente alternata, sincroni, asincroni ed a collettore.

Trasformatori. Teoria elementare dei trasformatori statici.

Trasformatori di misura. Trasformatori rotanti. Gruppi convertitori.

Accumulatori. Principali tipi di accumulatori industriali e caratteristiche relative.

Centrali termiche generatrici per corrente alternata. Quadri ed apparecchi di manovra, di regolazione e di protezione.

Centrale a corrente continua con batteria di accumulatori.

Illuminazione elettrica. Generalità. Vari tipi di lampade e consumi specifici. Norme di distribuzione e d'impianto. Riscaldamento elettrico industriale.

Esercizio pratico degli impianti elettrici. Prevenzione degli infortuni e norme di soccorso d'urgenza.

5. *Fisica e chimica.*

Proprietà generali dei corpi. Elementi di idrostatica e di ottica. Principî essenziali, leggi fondamentali ed applicazioni industriali, pratiche relative.

Fenomeni chimici. Atomi e molecole. Acidi sali e basi. I principali composti, di valore industriale, dell'ossigeno, dello azoto, del cloro, dello zolfo e del carbonio.

Caratteri fisici e chimici dell'argento, dell'oro e delle loro leghe.

Galvanoplastica e galvanostegia.

6. *Tecnologia.*

Caratteri fisici ed usi industriali del rame, dello zinco, dello stagno, del piombo, dell'alluminio e del nichelio, nonchè delle leghe principali di detti metalli.

Ferro, ghisa ed acciaio.

Trattamenti termici degli acciai e teorie elementari relative.

Principali tipi di acciaio speciali.

Metalli antifrizione.

Nozioni di fonderia. Fonderia dei metalli non ferrosi. Preparazione delle leghe. Principali tipi di forni fusori. Staffe, sabbie ed utensili di fonderia. Norme per la costruzione dei modelli. Formatura. Colata. Effetti del ritiro. Soffiature, loro cause e mezzi atti alla loro eliminazione.

Fucinatura, stampaggio, laminazione, trafilatura e saldatura dei metalli.

Macchine, apparecchi, trattamenti termici e norme di lavoro relativi.

Generalità sulla lavorazione meccanica dei metalli. Apparecchi e sistemi di misura e di controllo. Prove e collaudi dei materiali metallici. Macchine utensili (descrizione dei principali tipi e del loro modo di lavorare). Utensili.

Organizzazione ed impianto di una officina meccanica.

Lubrificazione e lubrificanti.

Materiali da costruzione (cenni sulla preparazione, sulle proprietà e sull'impiego della calce, del gesso, del cemento e dei materiali refrattari).

7. *Nozioni sulla organizzazione del lavoro e sulla legislazione e prevenzione degli infortuni.*

Nozioni di diritto corporativo, di statistica, di economia politica e di contabilità industriale.

Diritti e doveri degli impiegati dello Stato.

Roma, addì 30 maggio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(6847)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.